

Francesca Lamberti

Per la datazione della Lex Iunia Vellaea al 26 d.C. (*)

E' ancora frequente, in studi anche di grande rilievo scientifico, rinvenire una datazione della *lex Iunia Vellaea* (c.d. 'testamentaria', e relativa, è noto, al *modus exheredationis* di *postumi* e *nepotes* 'postumorum loco') al 28 d.C.¹.

Gioverà dunque tornare sul tema, da me toccato oramai diversi anni or sono, per ribadire, in connessione con ritrovamenti epigrafici noti oramai da più di un trentennio, e con qualche nuova riflessione, la datazione del provvedimento, secondo alcuni l'ultima *lex comitalis* sicuramente documentata del principato², al 26 d.C.³.

Il più importante è un frammento di lastra marmorea rinvenuto nel 1985

*) Ringrazio per le preziose osservazioni il caro Collega e Amico Giuseppe Camodeca.

¹) Per tutti si vedano soltanto E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio «conceptus pro iam nato habetur»* (Fondamenti arcaici e classici), Milano, 2009, p. 170 («la datazione della *lex* oggi generalmente indicata al 28 d. C.»), «Roman Statutes» (cur. M. Crawford), II, London, 1996, p. 811-812, J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in «Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana» (cur. J.-L. Ferrary), Pavia, 2012, p. 569-592, in particolare p. 590 («la loi Iunia Vellaea de 28»), sia pur dubitativamente, D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in «Leges publicae», cit., p. 707-767 e in particolare p. 736-737 (con identica riproposizione della datazione in ID., *Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht*, Berlin, 2018, p. 58), e S. PULIATTI, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, 2016, p. 116. Gli autori indicati seguono, espressamente o meno, la tradizionale e autorevole datazione di A. DEGRASSI, *I Fasti consolari dell'Impero romano*, Roma, 1952, p. 9, oppure si rifanno a G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912 (rist. Hildesheim, 1966), p. 465-466.

²) O quantomeno «the last statute passed by the assemblies, for which traces of the text survive»: CRAWFORD, in «Roman Statutes», II, cit., p. 811. Sino a prova contraria, «la législation comitale s'éteint pratiquement à la fin du règne de Tibère, au profit du s.c.»: FERRARY, *La législation augustéenne*, cit., p. 590.

³) Si veda già F. LAMBERTI, *Studi sui 'postumi' nell'esperienza giuridica romana*, II. *Profili del regime classico*, Milano, 2001, p. 136-154.

nel contesto di scavi condotti presso la basilica damasiana e le catacombe di Generosa, nel «boschetto sacro» dei *fratres Arvales* della Magliana (Roma, suburbio Portuense)⁴: esso si inserisce armonicamente, nel quadro dei frammenti di cui già si disponeva⁵, completando l'insieme dei dati dal 25 al 27 d.C.

Di seguito i dati ricavabili dal frammento in esame, in corsivo per distinguerli da quelli noti da altre risultanze epigrafiche:

«AE.» 1987, 163a :

(25 d.C.)

- (l. 13) Cossus Cornelius L[e]ntulus
M A[s]inius Ag[r]ippa
[Suf. P.Petroniu]s
(l. 16) [C.A]ppius Iunius Silanus, urb(anus)
[.] Marcius Hortalus, per(egrinus)

(26 d.C.)

- (l. 18) [Cn. Le]ntulus Gaetulicus
[C. Calv]isius Sabinus
(l. 20) [S]uf. L. Silanus D.f.
C. Velleus T(utor)
[A. Pl]autius, u[rb](anus)
[L. Sexti]lius Pacon[ianus, per(egrinus)

(27 d.C.)

- L.Cal[p]ur[n]ius [Piso]
M.Cras[sus Frugi]

Da questo frustolo epigrafico, e da un frammento concorrente dei fasti consolari di Allifae, pubblicato nel 1988 da Camodeca⁶, risultano con innegabile

⁴) Cfr. per dettagli P. ARNAUD, *Deux fragments de fastes du bois des Arvales*, in «ME-FRA.», XCVIII, 1986, p. 401-406, ID., *Fragments des Fastes des Arvales découverts en 1985*, in «Ephigraphica», LI, 1989, p. 9-20, e J. SCHEID, *Nouveaux éléments concernant les fastes des frères arvales*, in «Epigraphia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)», Roma, 1991, p. 75-92. Si rinvia altresì alla scheda online di «EDR. Epigraphic Database Roma» («EDR080256»): http://www.edredr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR080256&partId=1. In Appendice (1) al presente lavoro la riproduzione dell'apografo.

⁵) A. DEGRASSI, *Fasti consulares et triumphales*, in «Inscriptiones Italiae», XIII.1, Roma, 1947, p. 298 (ll. 14 ss.).

⁶) G. CAMODECA, *Il primo frammento dei Fasti consolari alifani (A. 26-27)*, in «I Convegno dei Gruppi Archeologici dell'Italia Meridionale (Prata Sannita 25-27 aprile 1986)», Piedimonte Matese, 1988, p. 31-39 (ora in ID., *I ceti dirigenti di rango senatorio, equestre e decurio-*

evidenza come *consules suffecti* del 26 d.C., L. Giunio Silano, figlio di Decimo, e C. Velleo Tutore⁷.

Soprattutto la filiazione di L. Giunio Silano ha destato attenzione in dottrina: si tratterebbe del figlio di Decimo Giunio Silano, a sua volta fratello di quel G. Silano (*cos.* 10 d.C.) condannato per *repetundae* nel 22, sempre sotto Tiberio⁸. La dinastia dei Silani aveva avuto alterne vicende con Augusto e Tiberio: Decimo Silano (il padre del nostro Lucio Silano) era caduto in disgrazia con Augusto per aver commesso adulterio con Giulia Minore⁹. Solo con Tiberio, e grazie all'influsso di un terzo fratello, Marco Silano (zio del nostro Lucio

nale della Campania romana, I, Napoli, 2008, p. 61-69, da cui si cita). Il frammento è stato pubblicato in «AE.» 1990, 221: (a. 26) «[K(alendis) Iul(iis) L. Iunius Silanus C. Vellaeus Tu]to[r / ...]nius C. [o] Q. f. Iuir / [praefectus] ... Pa[quius Clem[ens]]» / (a. 27) «[M. Crassus Frugi L. Calpu]rnius Piso / [K(alendis) Iul(iis) P(ublius) Lentulus Scipio C(aius) / Sallus]tius Passienus, ...». Le lettere chiaramente leggibili 'to' di 'Tutor' sono, nella successione, antecedenti ai nomi dei consoli del 27 d.C., M. Crasso Frugi e L. Calpurnio Pisone, cui accede anche il nome del *suffectus* di quell'anno, Sallustio Passieno Crispo: se ne deduce che Velleo Tutore è *suffectus* per il 26 d.C.

⁷) La coppia consolare (per la seconda metà dell'anno) Silano e Tutore risulta fra l'altro da due *tabulae patronatus* bronzee (purtroppo scomparse), rinvenute a Zenano (Brescia): «CIL.» V.4921 («L. Silano flam(ine) mart(iali) / C. Vellaeo Tutore co(n)s(ulibus), / pridie non(as) decemb(res), / civitas Apisa Maius hospitium / fecit cum C. Silio C.f. Fab(io) Aviola / trib(uno) mili(tum) leg(ionis) III Aug(ustae) praef(ecto) fabr(um) / eum liberos posterisque eius / sibi liberis posterisque suis pa(tronum) cooptaverunt, ...») e «CIL.» V.4922 («L. Silano flamin[e] / martiali C. Vellaeo / Tutore co(n)s(ulibus), / non(as) decemb(res), / senatus populusque Siagitanus hospi(tium) fecerunt cum C. Silio C.f. Fab(io) Aviola / trib(uno) mili(tum) leg(ionis) III Aug(ustae) praefecto fabrum / eumque posterisque eius sibi posteris/que suis patronum cooptaverunt. / C. Silius C.f. Fab(ius) Aviola eos posterisque / eorum in fidem clientelamque suam / recepit agente Celere Imilchonis / Gullosae filio Sufete»). Sulla *patroni cooptatio* e la carriera di Gaio Silio Aviola, in connessione con la corretta datazione delle due epigrafi, si veda in particolare G.L. GREGORI, *Gaio Silio Aviola, patrono di Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga*, in «L'Africa Romana: atti dell'8. Convegno di studio, Cagliari 14-16 dicembre 1990» (cur. A. Mastino), Sassari, 1991, p. 230-237. Si veda altresì l'iscrizione dedicatoria di Cales («AE.» 1969/1970, 110): «Sacratissimo die natali divi Augusti / prosperis felicibusque auspici(is) dedicata / est per pontifices et angures, pecunia / Q(uinti) Murrasi Glyconis, L(uci) Dentri Communis / VIII K(alendas) Octobr(es), / L(ncio) Iunio Silano C(aio) Vellaeo Tutore co(n)s(ulibus)» (su cui da ultimo «Italia Epigrafica Digitale 2. Regio I - Latium et Campania, Fascicolo V. Campania praeter Capuam 1», Roma 2017, n. 356, p. 301-302).

⁸) Tac., *ann.* 3.66-69: cfr. R. SYME, *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986, trad.it. – *L'aristocrazia augustea* –, Milano, 1996, p. 288-289.

⁹) Tac., *ann.* 3.24.3-4: «... D. Silanus in nepti Augusti adulter, quamquam non ultra foret saevitum, quam ut amicitia Caesaris prohiberetur, exilium sibi demonstrari intellexit, nec nisi Tiberio imperitante deprecari senatum ac principem ausus est M. Silani fratris potentia, qui per insignem nobilitatem et eloquentiam praecebat. sed Tiberius gratis agenti Silano patribus coram respondit se quoque laetari, quod frater eius et peregrinatione longinqua revertisset, idque iure licitum, quia non senatus consulto, non lege pulsus foret: sibi tamen adversus eum integras parentis sui offensiones, neque reditu Silani dissoluta quae Augustus voluisset. fuit posthac in urbe neque honores adeptus est?».

e *suffectus* nel 15 d.C.), a Decimo sarebbe stato consentito di tornare a Roma, senza però più poter rivestire cariche pubbliche¹⁰. Forse sempre per l'ascendente di Gaio Silano su Tiberio sarebbe stato possibile al figlio di Decimo giungere al consolato *suffectus* nel 26 d.C. Del resto il console del 25 d.C. Cosus Cornelius Lentulus Gaetulicus aveva sposato una figlia di Decimo (sorella di Lucio Silano), e lo stesso Decimo Silano, tornato dall'esilio, aveva probabilmente adottato un figlio di Gneo Cornelio Lentulo Getulico (il fratello di Cosso), che sarebbe stato console proprio nel 26 d.C.¹¹. Segno questo del rilievo che alleanze familiari, strategie matrimoniali e adozioni avevano anche al di fuori della *domus Augusta*, sinanche consentendo la riabilitazione di personaggi caduti in disgrazia e la promozione sociale della loro discendenza. Da non dimenticare altresì che Lucio Silano aveva avuto accesso a uno dei flaminati maggiori, quello marziale¹², come già lo zio Gaio (*cos.* 10 d.C.)¹³: anche la carica religiosa (quella di *flamen martialis* era in epoca giulio-claudia riservata alle famiglie senatorie) avrà avuto un suo ruolo nel supportarne la carriera politica.

Figura meno nota è invece Velleus Tutor, del quale abbiamo scarse notizie, di regola provenienti da epigrafi. Il gentilizio («praeternaturalmente raro», secondo Syme)¹⁴ è attestato quasi solo in Apulia e nel Sannio: Gaio Velleo Tutore era quasi certamente imparentato col P. Velleus legato in Mesia nel 21 d.C. (*Tac., ann.* 3.39.1). Sulla base delle iscrizioni disponibili se ne è derivata un'origine canusina¹⁵: le ricchezze e il radicamento sul territorio della

¹⁰ *Tac., ann.* 3.23.5: *'fuit posthac in urbe neque honores adeptus est'*.

¹¹ Stemmi e ricostruzione degli intrecci familiari da ultimo in SCHEID, *Nouveaux éléments*, cit., p. 83-85.

¹² Cfr. le iscrizioni citate *supra*, nt. 7. Sui *flamines Martiales* si vedano in particolare D. FASCIANO, P. SEGUIN, *Les Flamines et leurs dieux*, Montréal, 1993, J. RÜPKE, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, I–III, Stuttgart, 2005.

¹³ *Fasti Capitolini*, «Inscriptiones Italiae», XIII.1, 1ab (= «AE.» 1927, 101): «C(aius) Iunius C(ai) f(ilius) M(arci) n(epos) / Silanus flam(en) Mart(ialis) / ex K(alendis) Iul(iis)» (del 10 d.C.); si veda Z. VÁRHELYI, *The Religion of Senators in Roman Empire. Power and Beyond*, Cambridge - New York, 2010, p. 72.

¹⁴ R. SYME, *Missing Persons*, I, in «Historia», V, 1956, p. 204-212, in particolare p. 210 (= ID., *Roman Papers*, I, Oxford, 1979, p. 315-324).

¹⁵ Si veda in particolare «CIL.» IX.351, 404, 405 e 406; cfr. G. CAMODECA, in «Epigrafia e Ordine senatorio», II, Roma, 1982, p. 143, che richiama segnatamente «CIL.» IX.351 dove è attestato un liberto di C. *Velleus Tutor*; cfr. «Le epigrafi romane di Canosa», I (*cur.* M. Chelotti, R. Gaeta, V. Morizio, M. Silvestrini), Bari, 1990, nn. 62, 201-204, p. 98-99, 199-202 (discussione per la provenienza della *gens Vellea* da Canusium a cura di M. Chelotti, p. 98-99). Ulteriori dettagli in LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 140 nt. 13.

gens Vellaea avrebbero consentito ad alcuni suoi esponenti l'ascesa all'ordine senatorio¹⁶; fu così per il C. Vellaeus Tutor del 26 d.C. e per l'altro Vellaeus Tutor, console ordinario sotto Claudio, che avrebbe dato il nome al cd. *senatus consultum Velleianum* (o meglio *Vellaeianum*) per il quale le date oscillano tra il 50 e il 54 d.C.¹⁷.

Lo «spostamento» che ne deriva, dei due supposti suffetti per quell'anno, Q. Iunius Blaesus¹⁸ e L. Antistius Vetus¹⁹, al 28 d.C., appare ampiamente confermato anche da un'iscrizione sepolcrale in marmo proveniente da Roma (nei pressi di S. Sisto vecchio):

«CIL.» VI 10293:

A[---]
 XI K(alendas) Oct(obres)
 Q(uintus) Tedi(us) ((mulieris)) l(ibertus) Germullus
 5 XVI K(alendas) Nov(embres)
 Oppia M(arci) f(ilia) pariet(e) IIII col(umbario) II
 Q(uinto) Iunio Blaeso L(ucio) Antistio Vet[ere co(n)s(ulibus)]
 X K(alendas) Ian(uarias)
 Sex(tus) Campati(us) Sex(tus) l(ibertus) Eutactus
 10 pariete II col(umbario) I
 C(aio) Fufio Gemino
 L(ucio) Rubellio Gemino
 co(n)s(ulibus)
 IIII Idus Mai(as) ossa inlata
 Luriae P(ubli) l(ibertae) Aprilis
 15 pariete II col(umbario) III

Il frammento di *titulus sepulchralis* preservato contiene datazioni puntuali²⁰. Esso proviene assai verosimilmente da un colombario, di regola un sepolcro collettivo in cui trovavano accoglienza i resti di persone di ceto non elevato (di

¹⁶ «Le epigrafi romane di Canosa», I, cit., p. 98.

¹⁷ Sul punto A. TORTORIELLO, *I Fasti consolari degli anni di Claudio*, Roma, 2004, p. 583-584. Per una datazione al 54 d.C., cfr. P. BUONGIORNO, F. RUGGIO, *Per una datazione del «senatus consultum Velleianum»*, in «RDR.», V, 2005, p. 1-9 (*estr.*), e P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli, 2010, p. 361.

¹⁸ «Prosopografia Imperii Romani saec. I. II. III»², *pars IV, fasc. 3*, Berlin, 1966, *lett. I*, n. 739.

¹⁹ «Prosopografia Imperii Romani», cit., *pars I*, Berlin, 1933, *lett. A*, n. 775.

²⁰ Si veda in particolare A. e J.S. GORDON, *Album of dated Latin inscriptions*, I, Berkeley - Los Angeles, 1958, p. 71-73, nr. 64, tav. 31d. Si rinvia altresì alla scheda online di «EDR. Epigraphic Database Roma» («EDR119860»). In Appendice (2) la foto del frammento.

solito famiglie di schiavi o di liberti)²¹. Le spoglie del liberto Tedio Germullo vi sarebbero state deposte il 21 settembre, quelle di una Oppia, figlia di Marco, il 19 ottobre, infine le spoglie del liberto Campazio Eutacto il 23 dicembre dell'anno in cui consoli suffetti erano Giunio Bleso e Antistio Vetere. Una volta subentrati i consoli ordinari del semestre dell'anno successivo, vale a dire Caio Fufio Gemino e Lucio Rubellio Gemino, attivi nella prima metà del 29 d.C. e i cui nomi sono, sull'epigrafe, in lettere dal *ductus* più ampio (a segnalare, credo, il passaggio d'anno), vi sarebbero state deposte, il 12 maggio, anche le ossa di Luria Aprilis, liberta di Publio.

Già in passato il frammento è stato usato, da alcuni autori, per datare il consolato suffetto di Q. Iunius Blaesus e L. Antistius Vetus alla seconda metà del 28 d.C.²². Con il rinvenimento del frammento dei Fasti di cui sopra («AE.» 1987, 163a), esso ora è databile con certezza al 28 d.C. Le deposizioni di resti di defunti avrebbero potuto infatti essere distanziate di più di un anno l'una dall'altra, e quindi Giunio Bleso e Antistio Vetere, senza il nuovo decisivo ritrovamento del frustulo di *Fasti Arvalium*, avrebbero potuto ancora essere collocati nel 26 d.C. Grazie al nuovo frammento è possibile rivalutare il *titulus sepulchralis* di «CIL.» VI.10293 per una datazione definitiva di questa coppia consolare alla seconda metà del 28 d.C.

Su Quinto Giunio Bleso disponiamo di alcune notizie di rilievo. Il padre, personaggio della «nuova» aristocrazia augustea, era stato *suffectus* nel 10 d.C., ed era zio di Seiano, avendo la sorella sposato in seconde nozze Lucio Seio Strabone²³. Proconsole in Africa fra il 21 e il 23 d.C., avrebbe condotto con sé il figlio, il nostro (futuro) *suffectus* del 28 d.C.²⁴. Cugino di Seiano, le sue fortune sarebbero state legate a quelle del potentissimo prefetto del pretorio: caduto in disgrazia, condannato e giustiziato nel 31 Seiano, lo zio Giunio Bleso preferì ricorrere al suicidio (sempre nello stesso anno) piuttosto che ri-

²¹) Si vedano fra altri H. KAMMERER GROTHAUS, «*Camere sepolcrali de' Liberti e Liberte di Livia Augusta ed altri Caesari*», in «MEFRA.» XCI, 1979, p. 315-342, K. HOPKINS, *Death and Renewal*, Cambridge, 1983, p. 211-17, e D. BORBONUS, *Columbarium Tombs and Collective Identity in Augustan Rome*, Cambridge - New York, 2014.

²²) Si veda per tutti H. DESSAU, «*Inscriptiones Latinae selectae*», II.2, Berlin, 1906, n. 7918, p. 851: «*Consules suffecti videntur fuisse mens. Nov. el Dec. a. p. Chr. 28*»; cfr. A. e J.S. GORDON, *Album of dated Latin inscriptions*, I, cit., p. 71-73.

²³) Tac., *ann.* 3.35.2, dove Bleso risulta vincitore su Marco Lepido nella corsa al proconsolato d'Africa per via della sua parentela con Seiano.

²⁴) Tac., *ann.* 3.74.2; si vedano fra altri SYME, *L'aristocrazia augustea*, cit., in particolare p. 244-245 e 455, e B. LEVICK, *Tiberius the Politician*, London - New York, 1999, p. 84, 123 e 141.

schiare la perdita di onore e patrimonio legata a una condanna²⁵. Il suicidio del padre non sarebbe stato efficace ad evitare la disgrazia dei figli. Il nostro Quinto Giunio (assieme, parrebbe, al fratello) si sarebbe a sua volta suicidato, nel 36 d.C., cogliendo in titubanze di Tiberio i segnali per la sua prossima rovina²⁶. Nel 28 d.C. doveva essere tuttavia attivo (dopo aver seguito il padre nella campagna contro Tacfarinas nel 22 d.C.), e in piena ascesa, come si evince dal nostro *titulus sepulchralis*.

Lucio Antistio Vetere proveniva anch'egli da una famiglia di nobiltà recente, ma appartenente all'ordine senatorio già alla fine della repubblica²⁷. Verosimilmente figlio del console del 6 a.C.²⁸, e fratello del Gaio console ordinario nel 23 d.C., parrebbe esser stato *decemvir stlitibus iudicandis* e questore di Tiberio, oltre a rivestire il pontificato (come già il padre)²⁹. Il figlio dell'Antistio Vetere *suffectus* del 28 d.C. sarebbe stato console sotto Nerone³⁰.

Stupisce in realtà che la scoperta, ormai non più recente, del frammento dei *fasti Aruales* («AE.» 1987, 163a) su menzionato non abbia condotto la più parte degli studiosi, evidentemente poco attenti ai progressi della prosopografia senatoria e tradizionalmente legati all'autorità dei *Fasti consolari* di Degrassi, a inquadrare correttamente L. Iunius Silanus e C. Velleus Tutor come *suffecti* del 26 d.C. e Q. Iunius Blaesus e L. Antistius Vetus nella seconda metà del 28 d.C.

La collocazione di Lucio Giunio Silano e Gaio Velleo Tutore nel secondo semestre del 26 d.C. si riverbera, ovviamente, sulla corretta datazione della *lex Iunia Vellea*: per essa disponiamo (diversamente, ad esempio, che per la *lex Iunia Norbana*) della possibilità (data la rarità del gentilizio del secondo

²⁵) Tac., *ann.* 5.7.2.

²⁶) Tac., *ann.* 6.40.2. Nel torto SYME, *Vibius Rufus and Vibius Rufinus*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», XLIII, 1981, p. 365-376 (= ID., *Roman Papers*, III, Oxford, 1984, p. 1423-1435), quando pensa a due consolati suffetti, uno per il nostro Q. Iunius Blaesus nel 26 d.C. e uno per il fratello (del quale tutto si ignora, sinanche il prenome) nel 28 d.C.

²⁷) Per tutti SYME, *L'aristocrazia augustea*, cit., p. 629-630.

²⁸) «Prosopographia Imperii Romani», cit., *pars I, lett. A*, n. 771.

²⁹) Sulla carriera del (nostro?) L. Antistius Vetus si veda in particolare «CIL.», XIV.2802 (Gabii): «L(ucio) Antistio C(ai) f(ilio) / Veteri pont(ifici) p(opuli) R(omani) / Xvir(o) stlitibus iudicandis) q(uaestori) / Ti(beri) Caesaris Augusti / decuriones et populus / municipes Gabini / praefectura / Sex(ti) Marci Teris et C(ai) Varini Canacis». Sul padre (*consular et pontifex*, nonché *duorum consularium et sacerdotum pater*) cfr. in particolare Vell., *hist. Rom.* 2.43.4. Sui profili sacerdotali e la carriera di *pontifex*, si veda soprattutto J. RÜPKE, *Römische Priester in der Antike: Ein biographisches Lexikon*, Stuttgart, 2007, p. 21-22.

³⁰) Si veda per tutti G. CAMODECA, *I consoli del 43 e gli Antistii Veteres d'età claudia dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», CXI, 2002, p. 227-236.

suffetto) di una datazione precisa e non ulteriormente discutibile. Svariate delle fonti giuridiche in nostro possesso fanno riferimento alla legge o menzionandone entrambi i *rogatores*, come nel caso di Gai., *inst.* 2.133-134³¹, di D. 28.3.13 (Gai. 2 *inst.*)³², D. 26.2.10.2 (Ulp. 36 *ad Sab.*)³³ – che ne riportano per esteso la denominazione *lex Iunia Vellea* (o *Vellea*) –, o riferendo più brevemente di una *lex Vellea*: D. 28.2.29.5-7 e 11 (Scaev. 6 *quaest.*), D. 28.3.3.1 (Ulp. 3 *ad Sab.*), D. 28.5.6.1 (Ulp. 4 *ad Sab.*), D. 28.6.2.pr. (Ulp. 6 *ad Sab.*), C.I. 6.28.2 (Alex. a. 225) e C.I. 3.28.34.pr. (Iust. a. 531). I giuristi classici, per distinguerla da altre leggi del principato che avessero un Iunius fra i *rogatores*, e soprattutto dalla *lex Iunia* per eccellenza, vale a dire la *lex Iunia Norbana*, ricorrevano o alla menzione per esteso di entrambi i consoli proponenti, ovvero al gentilizio meno diffuso, Velleus appunto, abbreviandone il nome in *lex Vellea*³⁴.

Qualche perplessità residua quanto al fatto che previsioni di tenore eminentemente tecnico, quali quelle relative a istituzione o diseredazione di particolari categorie di *sui* (*postumi* e *postumorum loco*), possano essere state oggetto di una *lex publica*. Proprio in epoca tiberiana del resto si assisteva a una progressiva erosione delle competenze dei *comitia* ad opera del senato³⁵. Al-

³¹) ‘Ne ergo eo modo rumpatur mihi testa<mentum, sicut ipsum filium vel heredem in>stituere vel exheredare nominatim debeo, ne n<on iure faciam testamentum, ita et ne>potem neptemve ex eo necesse est mihi vel <heredem instituere vel exheredare, ne forte, si filius meus me vivo moriatur aut qualibet alia ratione exeat de potestate mea, succedendo in locum eius nepos neptisve> quasi adgnatione rumpat testamentum: idque lege Iunia Vellea provisum est, in qua simul exheredationis modus notatur, ut virilis sexus nominatim, feminini vel nominatim vel inter ceteros exheredentur, dum tamen iis qui inter ceteros exheredantur, aliquid legetur’. L’integrazione delle lacune nel brano gaiano delle *Institutiones* è possibile grazie a D. 28.3.13 (cfr. *infra*, nota successiva): cfr. LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., in particolare p. 93-98.

³²) ‘Postumorum loco sunt et hi, qui in sui heredis loco succedendo quasi adgn<a>scendo fiunt parentibus sui heredes. ut ecce si filium et ex eo nepotem neptemve in potestate habeam, quia filius gradu praecedit, is solus iura sui heredis habet, quamvis nepos quoque et neptis ex eo in eadem potestate sint: sed si filius meus me vivo moriatur aut qualibet ratione exeat de potestate mea, incipit nepos neptisve in eius loco succedere et eo modo iura suorum heredum quasi adgnatione nanciscuntur. ne ergo eo modo rumpat mihi testamentum, sicut ipsum filium vel heredem instituere vel exheredare nominatim debeo, ne non iure faciam testamentum, ita et nepotem neptemve ex eo necesse est mihi vel heredem instituere vel exheredare, ne forte me vivo filio mortuo succedendo in locum eius nepos neptisve quasi adgnatione rumpat testamentum: idque lege Iunia Vellea provisum est’.

³³) ‘Qui filium et ex eo nepotem habebat, si nepoti tutorem dederit, habet disceptationem, an aliquo casu non sit utilis datio: ut puta si proponas filium vivo patre decessisse et nepotem ex eo successisse vivo avo. et fortius dicendum est tutelam quoque e lege Iun<i>a Vellea confirmatum: nam et Pomponius libro sexto decimo ex Sabino scripsit valere tutoris dationem’.

³⁴) Cfr. LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 142, e in particolare FERRARY, *La législation augustéenne*, cit., p. 583-584 e nt. 64.

³⁵) A Tiberio risale ad esempio la decisione (14 d.C.) di trasferire la nomina dei magistrati maggiori dai comizi centuriati ai *patres* (Tac., *ann.* 1.15.1: ‘*Tum primum et campo comi-*

tresi nota è la prassi di far precedere l'eventuale *rogatio* dinanzi ai comizi da un *senatus consultum*³⁶. Almeno in un caso risulta inoltre che proprio con questo imperatore, anche su questioni di *status* e concernenti le possibili conseguenze della *conventio in manum*, si fosse ipotizzato di poter intervenire utilizzando in alternativa un *senatus consultum* o una *lex publica*³⁷.

Di un intervento senatorio tuttavia non vi è traccia, nelle fonti, per quanto attiene alla *lex Iunia Vellaea*, che dovette evidentemente assorbire il o i senatoconsulti che fossero stati volti a predisporre il provvedimento (dei quali pure si può fondatamente ipotizzare l'esistenza, vista la prassi vigente forse sin da età tardorepubblicana). Potrebbe al più pensarsi che la *lex Iunia Vellaea* fosse stata emanata a completamento di previsioni antecedenti (magari contenute nelle *leges* matrimoniali augustee): una prassi, questa, inaugurata da Augusto (come mostra proprio l'esempio della *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. rispetto alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 17 a.C.), e proseguita proprio sotto Tiberio, ad esempio con la *lex Valeria Aurelia* (nella versione che conosciamo dalla c.d. *Tabula Hebana*), una legge (o *rogatio*) comiziale che nel 20 d.C. decretava

tia ad patres translata sunt'): il trasferimento avrebbe tuttavia riguardato solo la competenza elettorale, e forse sarebbe stato ancora reversibile. Si veda da ultimo L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale*, in «Leges publicae», cit., p. 627-705, specie p. 648; cfr. P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato*, in «BIDR.», CXI, 2017, p. 299-319.

³⁶ Anche sul punto, si consenta il rinvio a LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 143-144; importante FERRARY, *La législation augustéenne*, cit., in particolare p. 584-590.

³⁷ Mi riferisco al dibattito senatorio concernente la successione a Servio Cornelio Lentulo Maluginense, *flamen Dialis* morto all'improvviso nel 23 d.C., e narrato in Tac., *ann.* 4.161-2: '*Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disservit Caesar. Nam patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quibus unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreati aduetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae difficultates quae consulto vitarentur) et quoniam exiret et iure patrio qui id flaminium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret*'. Il *flamen Dialis* poteva essere individuato solo all'interno di una rosa di patrizi nati da nozze confarreate; l'istituto della *confarreatio* tuttavia era soggetto oramai a desuetudine, per via delle conseguenze sgradite, per la donna, della *conventio in manum* che le nozze confarreate implicavano. Come sappiamo (anche da Gai., *inst.* 1.136) si sarebbe giunti all'approvazione di una *lex* che stabiliva che la *flaminica Dialis* dovesse considerarsi *in potestate viri* solo *sacrorum causa*, restando impregiudicata la sua situazione quanto al *ius civile*. In tale contesto Tacito riferisce che Tiberio avesse ipotizzato di risolvere il problema intervenendo o attraverso *lex publica* o attraverso *senatus decretum* (Tac., *ann.* 4.16.3): '*Ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum flexisset. Igitur tractatis religionibus placitum institutum flaminum nihil demutari: sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promisso feminarum iure ageret*'. Per tutta la questione da ultimo si veda P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa*, cit., in particolare p. 305-319.

onori postumi a Germanico³⁸, collegandosi con la *destinatio* regolata sotto Augusto da una *lex Valeria Cornelia* (fatta approvare sotto il consolato di Valerio Messalla Voleso e Cornelio Cinna Magno nel 5 d.C.)³⁹.

La data del 26 d.C. è ulteriormente significativa, in quanto è possibile, sino a prova contraria, presumere che la *lex Iunia Vellea* venisse fatta approvare prima del ritiro di Tiberio a Capri⁴⁰. Si tratterebbe dunque dell'ultima legge portata dinanzi ai comizi con l'imperatore ancora presente a Roma. Del resto anche l'attività del Senato, dopo il ritiro di Tiberio da Roma, si sarebbe notevolmente rarefatta sino alla sua morte, nel 37 d.C.⁴¹. Se tuttavia il senato poteva continuare a riunirsi e deliberare (come in effetti fece) anche in assenza di Tiberio, e sulla base di sue sollecitazioni pervenute *per epistulam*⁴², difficilmente può pensarsi che i *comitia* (soprattutto per *rogationes* di contenuto normativo) si riunissero senza l'avallo e la presenza del *princeps*. Fu forse proprio da questo momento (e a cagione appunto dell'«esilio volontario» di Tiberio) che una prassi, quella di introdurre previsioni normative nuove ricorrendo in alternativa o ad una delibera senatoria o alla *lex comitialis*, si andò stabilizzando in favore del *senatus consultum*.

³⁸ Cfr. M. CRAWFORD, *The end of the Rogatio Valeria Aurelia*, in «Athenaeum», LXXXII, 1994, p. 429-435, e W. D. LEBEK, *Intenzione e composizione della Rogatio Valeria Aurelia*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», XCVIII, 1993, p. 77-95; per il rapporto fra i provvedimenti senatori decretanti onori postumi a Germanico (e in particolare la *tabula Siarensis*) e la *rogatio Valeria Aurelia* si veda altresì P. BUONGIORNO, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in «AUPA», LIX, 2016, p. 19-60 e in particolare p. 53-55.

³⁹ Sul punto si veda soprattutto FERRARY, *La législation augustéenne*, cit., p. 587. Quanto all'inserimento della *lex Iunia Vellea* in un filone di *leges* di età tiberiana relative a diritto delle persone e a materia di *status*, si veda già LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 146-148.


⁴⁰ Per tale ipotesi si rinvia a LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 145. Il diradarsi della legislazione comiziale con Tiberio è rilievo che si rinviene già in Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig, 1887, p. 346. Che il ritiro di Tiberio a Capri possa essere avvenuto nella seconda metà del 26 d.C. (e quindi sotto il consolato suffetto di Lucio Giunio Silano e Gaio Velleo Tutore) è congettura in qualche modo avvalorata dal fatto che il relativo racconto di Tac., *ann.* 4.57-58, sia abbastanza prossimo all'indicazione dei nuovi consoli del 27 (Tac., *ann.* 4.62), Calpurnio Pisone e Licinio Crasso Frugi.

⁴¹ Si vedano i rilievi formulati ancora in LAMBERTI, *Studi sui postumi*, II, cit., p. 145 e nt. 26.

⁴² Si veda per tutti ancora LEVICK, *Tiberius*, cit., p. 36, 72 e 112.

APPENDICE

1. Apografo del frammento (p) dei *Fasti Arvalium*, «AE.» 1987, 163a (da «Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby», ECDS, EDCS-43900008)



2. Riproduzione fotografica di CIL VI 10923 (da «Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby», ECDS, ECDS-16100502)

